



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 6 maggio 2014

OMISSIS

26. Regolamentazione dell'istituto della "sospensione" della carriera universitaria

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In seguito all'aumento delle richieste di "sospensione" della carriera universitaria, pervenute da parte di studenti, immatricolati/iscritti ai corsi di studio (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso libero e ad accesso programmato, finalizzate ad interrompere, per almeno un anno accademico, la carriera universitaria per la contemporanea frequenza di altri Corsi, si rende necessario regolamentare tale istituto, in conformità alle modalità di iscrizione e di immatricolazione previste dal Regolamento Didattico d'Ateneo (artt. 25 e 30), per l'eventuale richiesta di frequenza di:

- Master di I e II livello;
- Scuole di specializzazione;
- Corsi di Dottorato di Ricerca;
- Corsi di studio di una Accademia militare;
- Corsi di studio di un Ateneo estero;
- Corsi PAS;
- Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
- Corsi di studio di una Accademia di Belle Arti o di altre Istituzioni AFAM.

Premesso che l'istituto della sospensione consente allo studente di non violare, ai sensi del vigente Regolamento didattico d'Ateneo, il divieto della contemporanea iscrizione a più Corsi di Studio nel medesimo anno accademico, si propone che:

- Durante il periodo di sospensione, lo studente conservi l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa", relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e abbia, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sul corso di studio che ha generato la sospensione (anche presso altro Ateneo o altra Istituzione);
- A seguito del conseguimento, dopo il periodo di sospensione, del titolo accademico nel corso di studio di appartenenza, lo studente che riprenda l'iscrizione al corso di studio sospeso non potrà chiedere alle autorità accademiche il riconoscimento degli studi effettuati durante il periodo di sospensione in analogia a quanto indicato nella delibera n. 14 del S.A. del 29/05/2012. Il periodo di sospensione, comunque, non potrà essere preso in considerazione ai fini della valutazione del merito e/o per l'ottenimento di benefici per il diritto allo studio universitario;
- La sospensione può essere chiesta una sola volta all'interno del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studio di immatricolazione/iscrizione dello studente. Nessun limite è imposto nel caso in cui la "sospensione" venga chiesta da uno studente "fuori corso". La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico anche se la durata del corso per il quale la sospensione è stata richiesta sia inferiore a quella dell'anno accademico;
- La sospensione della carriera deve essere richiesta, preventivamente, rispetto al momento in cui lo studente perfeziona l'iscrizione al corso di studio causa della sospensione. La richiesta di sospensione esonera lo studente dal pagamento delle tasse relative al corso sospeso. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso di studio sospeso;

- Nel caso in cui la richiesta di sospensione sia inoltrata in corso d'anno accademico le tasse e i contributi versati per l'iscrizione o l'immatricolazione non sono rimborsabili. Su richiesta dello studente può essere disposto il rimborso solo della seconda rata;
- Al momento della richiesta di riattivazione della carriera, se il corso di studi al quale lo studente era iscritto fosse stato disattivato o sia in via di disattivazione e lo studente non avesse i requisiti per rientrare in un anno di corso ancora attivo, sarà resa possibile l'iscrizione in un altro corso di studio, su indicazione della struttura didattica competente, senza partecipazione al test di accesso, purché si tratti di un corso, nell'ambito della stessa classe, che rappresenti la naturale trasformazione del corso precedente. Nel caso in cui lo studente si trovasse nella situazione predetta, ma con una sospensione effettuata già al primo anno, per potere riprendere gli studi dovrà superare il test di accesso al corso adito.

Il periodo di sospensione non interrompe né sospende i termini di decadenza previsti dal R.D. 31/8/1933.

La richiesta di sospensione deve essere effettuata mediante domanda in bollo, sottoscritta dallo studente, accompagnata dalla consegna temporanea del libretto di iscrizione al corso di studio sospeso e corredata dalla documentazione per cui è richiesta la sospensione che sarà resa operativa con apposito Decreto Rettorale.

La richiesta di riattivazione della carriera sospesa, che avverrà tramite apposito Decreto Rettorale, potrà essere presentata dall'interessato o a seguito del conseguimento del titolo, causa della sospensione, o di rinuncia formale all'iscrizione al corso di studio per il quale si era chiesta la sospensione. La richiesta di riattivazione della carriera sospesa, con la contestuale richiesta di restituzione del libretto universitario, deve essere effettuata mediante domanda in bollo, indirizzata al Rettore, sottoscritta dallo studente.

La riattivazione della carriera, se il corso è ancora attivo, avverrà nel modo seguente:

1. Nel caso di sospensione ottenuta già al primo anno, lo studente sarà iscritto nuovamente al primo anno in modalità a tempo pieno;
2. Nel caso di sospensione ottenuta negli anni successivi al primo, prima o dopo l'avvenuta iscrizione, sarà tenuto conto dei CFU maturati, nell'anno accademico antecedente la sospensione. In base all'anno di corso in cui viene richiesta la sospensione e, ai sensi della vigente regolamentazione, lo studente sarà iscritto in modalità a tempo pieno se ha maturato almeno 12 CFU al primo anno e 18 CFU al secondo anno e negli anni successivi fino alla durata legale del corso di studio;
3. In mancanza dei CFU maturati, l'iscrizione potrà riprendere dopo la sospensione esclusivamente in modalità part-time;
4. In ogni caso, gli studenti dovranno adeguarsi all'Offerta Formativa prevista nell'anno di rientro dalla sospensione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Sentito il parere del Dirigente dell'Area Servizi a Rete;

Visto il parere della Commissione Didattica Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'unanimità,

Delibera

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL PRO RETTORE
Presidente
Prof. Vito FERRO